2026/2022

11.9.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2022 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2026

che dispone la registrazione delle importazioni di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1) Il 3 giugno 2026 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di reti saldate di acciaio originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 20 aprile 2026 dalla *European Welded Steel Mesh Producers Association* per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di reti saldate di acciaio.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3) Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da griglie e reti, di fili lisci saldati nei punti di incontro; non placcate, oppure zincate o ricoperte di altre materie; presentate o no in rotoli; anche galvanizzate, attualmente classificate con i codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00, originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

2. REGISTRAZIONE

(4) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame.

(5) Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6) La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7) Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(8) Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 26 % e il 73 % per la Repubblica popolare cinese e tra il 44 % e il 51 % per la Turchia e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe pari al 18 % per la Repubblica popolare cinese e al 41 % per la Turchia per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1º ottobre 2024 al 30 settembre 2025. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2026/2971, 3.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2971/oj.

(9) Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, come sostenuto nel presente caso in relazione alla Repubblica popolare cinese, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(10) In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

(11) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di griglie e reti, di fili lisci saldati nei punti di incontro; non placcate, oppure zincate o ricoperte di altre materie; presentate o no in rotoli; anche galvanizzate, attualmente classificate con i codici NC 7314 20 90, 7314 31 00 e 7314 39 00 e originarie della Repubblica popolare cinese e della Turchia.

2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

([3]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).